



**RegioneAutonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

**Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse**

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Betreff der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

Preg.mo Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale

Herrn
Roberto Paccher
Präsident des Regionalrats

TRENTO

TRENTO

**Oggetto: Trasmissione dei testi della
normativa richiamata**

**Betreff: Übermittlung der in den Gesetz-
entwürfen erwähnten gesetzlichen
Bestimmungen**

Egregio Presidente,

Sehr geehrter Herr Präsident!

con riferimento ai disegni di legge:

Mit Bezug auf die nachfolgenden mit Schreiben
des Präsidenten der Region vom 23. Oktober
2024 bereits übermittelten Gesetzentwürfe

**Legge regionale collegata alla legge regionale
di stabilità 2025**

**„Regionales Begleitgesetz zum Stabili-
tätsgesetz 2025 der Region“**

Legge regionale di stabilità 2025

„Regionales Stabilitätsgesetz 2025“

**Bilancio di previsione della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi
finanziari 2025 – 2027**

**„Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Region Trentino-Südtirol für die Haus-
haltsjahre 2025-2027“**

già trasmessi con nota del Presidente della
Regione di data 23 ottobre 2024, provvedo a
trasmetterLe copia delle disposizioni normative ivi
richiamate.

erhalten Sie anbei die Gesetzesbestimmungen,
auf die in genannten Gesetzentwürfen verwiesen
wird.

Con i migliori saluti.

Mit freundlichen Grüßen

**LA SOSTITUTA DELLA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
DIE STELLVERTRETENDE LEITERIN DER ABTEILUNG II**

Stefania Tomazzoni

[firmato digitalmente/digital signiert]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3**Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione¹****CAPO I****BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGI DI SPESA**

omissis

Art. 9² (Legge di stabilità regionale e legge collegata)

1. Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di stabilità regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'eventuale disegno di legge collegata.³

2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilità regionale può contenere disposizioni in materia di personale regionale, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo contenuti nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento, disposizioni necessarie per adeguare la normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e europea, disposizioni per introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione della normativa regionale, nonché disposizioni abrogative di disposizioni desuete.⁴

omissis

Art. 29 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)

1.⁵

2. Alla liquidazione delle spese provvedono i Dirigenti per la materia di competenza o altri funzionari individuati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla medesima, salvo quanto previsto dal comma 3 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.⁶

3. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Regione e gli Assessori che le hanno ordinate.⁷

4. Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo soggetto, provvede altresì a richiedere all'Ufficio competente per il controllo contabile l'emissione del titolo di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa.⁸

5.⁹

6.¹⁰

¹ In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.

² Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

⁴ Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27 e, successivamente, modificato dall'art. 5, comma 1, della l.r. 20 dicembre 2021, n. 7.

⁵ Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁶ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁷ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera c), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁸ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera d), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁹ Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

7. I titoli di spesa sono firmati dal Dirigente competente in materia finanziaria o suo delegato, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.¹¹

omissis

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹¹ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region¹

**I. KAPITEL
HAUSHALTSVORANSCHLAG UND AUSGABENGESETZE**

(...)

Art. 9² Regionales Stabilitätsgesetz und damit verbundenes Gesetz

(1) Der Regionalausschuss legt dem Regionalrat gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf zur Genehmigung des Haushalts einen Entwurf für ein regionales Stabilitätsgesetz im Sinne des Art. 36 Abs. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 und den eventuellen Entwurf des Begleitgesetzes vor.³

(2) In Bezug auf die der Region laut Statut zustehenden Befugnisse kann das regionale Stabilitätsgesetz neben dem für die Anwendung des Haushaltsgrundsatzes betreffend die Planung laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 erforderlichen Inhalt Bestimmungen über das Personal der Region, über die Festsetzung der diesbezüglichen Ausgabe und die Deckung der mit der Erneuerung der Verträge des öffentlichen Dienstes verbundenen Kosten enthalten.

(3) Das Begleitgesetz kann Folgendes enthalten: Bestimmungen mit finanziellen Auswirkungen hinsichtlich der im Wirtschafts- und Finanzdokument der Region und im diesbezüglichen Aktualisierungsschreiben vorgesehenen Ziele der Rationalisierung der Ausgaben, der Gerechtigkeit und der Entwicklung, ferner Bestimmungen, die für die Anpassung der regionalen Gesetzgebung an die aus den staatlichen und EU-Rechtsvorschriften erwachsenden Auflagen notwendig sind, Bestimmungen betreffend die Einführung von Maßnahmen zur Vereinfachung und Rationalisierung der regionalen Rechtsvorschriften sowie Bestimmungen zur Aufhebung von überholten Bestimmungen.⁴

(...)

Art. 29 Liquidierung, Anordnung und Zahlung der Ausgaben

(1)⁵

(2) Die Liquidierung der Ausgaben wird von den jeweils zuständigen Leitern oder von anderen vom Regionalausschuss gemäß den von diesem festgelegten Modalitäten bestimmten Beamten vorgenommen, vorbehaltlich der Bestimmungen laut Abs. 3 oder sofern in Gesetzen nicht anders verfügt wird.⁶

(3) Die Liquidierung der Repräsentationsspesen wird vom Präsidenten der Region bzw. von den Assessoren vorgenommen, die diese angeordnet haben.⁷

(4) Die mit der Liquidierung beauftragte Person übernimmt bei der Zweckbindung der Mittel und der eventuellen späteren Akte aufgrund des Gesetzes die Verantwortung bezüglich des Vorhandenseins der für die Liquidierung erforderlichen Voraussetzungen. Dieselbe Person fordert außerdem beim für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt die Ausstellung der Zahlungsanweisung an, wobei sie die Unterlagen zur Rechtfertigung der Ausgabe beilegt.⁸

¹ Im ABl. vom 21. Juli 2009, Nr. 30, Beibl. Nr. 1.

² Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des RG vom 15. Dezember 2015, Nr. 27 geändert.

⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 2 des RG vom 15. Dezember 2015, Nr. 27 ersetzt und durch den Art. 5 Abs. 1 des RG vom 20. Dezember 2021, Nr. 7 geändert.

⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

(5)⁹

(6)¹⁰

(7) Die Zahlungsanweisungen werden von dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Leiter oder der von ihm bevollmächtigten Person gemäß den Bestimmungen der Buchhaltungsverordnung unterschrieben.¹¹

(...)

⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

¹⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

¹¹ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

omissis

Art. 36

Principi generali in materia di finanza regionale

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

omissis

**Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.**

**Codice degli Enti locali
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige¹**

omissis

Articolo 108
*Incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi*

1. I regolamenti organici dei comuni nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi devono osservare i seguenti principi e criteri:

- a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'amministrazione comunale;
- b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;
- c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
- d) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;
- e) è consentito, previa autorizzazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro. È consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative; l'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del

¹ In B.U. 10 maggio 2018, n. 19 – Suppl. n. 2.

**Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.**

**Kodex der örtlichen
Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol¹**

(...)

Artikel 108
*Unvereinbarkeit, Häufung
von Ämtern und Aufträgen*

1. In den Personalordnungen der Gemeinden müssen bei der Regelung der Unvereinbarkeit und der Häufung von Ämtern die nachstehenden Grundsätze und Kriterien berücksichtigt werden:

- a) es ist verboten, eine Handelstätigkeit oder eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit auszuüben, ein privates oder öffentliches Arbeitsverhältnis einzugehen und Ämter in Gesellschaften mit Gewinnzweck – mit Ausnahme der von der Gemeindeverwaltung vorgenommenen Ernennungen – zu übernehmen;
- b) es ist verboten, Tätigkeiten auszuüben, die zu Interessenkonflikten führen oder die einwandfreie Erfüllung der Amtspflichten beeinträchtigen können;
- c) es dürfen ohne Ermächtigung Ämter in Vereinigungen, Komitees und Körperschaften, die keine Gewinnzwecke verfolgen, übernommen werden;
- d) es darf ohne Ermächtigung eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werden;
- e) es dürfen nach vorheriger Ermächtigung Aufträge in Vereinigungen, Komitees und Körperschaften, die keine Gewinnzwecke verfolgen, sowie in anderen örtlichen, zwischengemeindlichen, Konsortien- oder Bezirksverwaltungen übernommen werden, vorausgesetzt, diese Aufträge werden außerhalb der Dienstzeit wahrgenommen. Es dürfen nach vorheriger Ermächtigung und unter Ausschluss der Nutzung von Einrichtungen und Mitteln der Körperschaft gelegentlich Erwerbstätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden; die

¹ Im ABl. vom 10. Mai 2018, Nr. 19 – Beibl. Nr. 2.

servizio;

- f) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo il conferimento di incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione.

1-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere concessa a domanda, se compatibile con le esigenze di servizio, un'aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo purché di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, anche frazionabili. I periodi trascorsi in aspettativa non sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.²

2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione, sempreché l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. È consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola.

3. I comuni possono autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione anche in orario d'ufficio alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni, che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa alle amministrazioni.

4. In caso di svolgimento di attività senza aver

² Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

Ermächtigung wird widerrufen, wenn die ausgeübte Tätigkeit die ordnungsgemäße Dienstabwicklung beeinträchtigt;

- f) es ist verboten, Bediensteten im Ruhestand in dem auf das Ausscheiden aus dem Dienst folgenden Fünfjahreszeitraum Aufträge zu erteilen. Ausgenommen sind die Aufträge mit einer Gesamtdauer von höchstens sechs Monaten, die wegen unaufschiebbarer Diensterfordernisse in der Zeit unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses an aus dem Dienst geschiedene Bedienstete erteilt werden, welche dieselbe Tätigkeit bereits durchgeführt haben, sofern weder innerhalb noch außerhalb der Verwaltung Personen mit der erforderlichen Fachkompetenz unmittelbar zur Verfügung stehen.

1-bis. In Abweichung vom Verbot laut Absatz 1 Buchstabe a) kann dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis – sofern mit den Diensterfordernissen vereinbar – auf Antrag ein unbezahlter Wartestand auch in mehreren Zeitabschnitten für die Begründung eines befristeten Arbeitsverhältnisses mit einem anderen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber oder für eine selbständige Tätigkeit gewährt werden, sofern die Gesamtdauer 12 Monate nicht überschreitet. Die im Wartestand verbrachte Zeit wird nicht für das Dienstalter angerechnet.²

2. Die Bediensteten mit Teilzeitbeschäftigung mit einer Arbeitszeit von höchstens 50 Prozent der Arbeitszeit des vollzeitbeschäftigten Personals werden von dem von der Körperschaft bestimmten Verwaltungsorgan zur Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit ermächtigt, wenn diese die Diensterfordernisse nicht beeinträchtigt und mit den institutionellen Tätigkeiten der Verwaltung vereinbar ist, sofern die Körperschaft besagten Bediensteten nicht innerhalb einer angemessenen Frist eine Vollzeitstelle anbietet. Im Übrigen gelten weiterhin die staatlichen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Unvereinbarkeit und Häufung von Arbeitsverhältnissen. Die Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit ist ohne jegliche Ermächtigung erlaubt.

3. Die Gemeinden können ihre Bediensteten ermächtigen, auch während der Arbeitszeit bei den Landesverbänden der Gemeinden zu arbeiten, wobei die Landesverbände für die Vergütung der Tätigkeit aufkommen, die bei ihnen anstatt bei der Gemeindeverwaltung ausgeübt wird.

4. Wird eine Tätigkeit ohne die vorgeschriebene

² Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 eingefügt.

ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, comporta il licenziamento.

5. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

6. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati ai sensi del comma 1, lettera e), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 30.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite.³

7. Il limite previsto dal comma 6 si applica agli incarichi e alle attività autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.

omissis

Articolo 135-bis⁴

*Ulteriori norme sulla dirigenza
per i comuni
della provincia di Bolzano)*

1. Per uniformare la disciplina della dirigenza dei comuni della provincia di Bolzano a quella recata dalla legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale" e successive modificazioni che ha istituito il ruolo unico della dirigenza e la qualifica dirigenziale del sistema pubblico provinciale, ai comuni della provincia di Bolzano si applicano le ulteriori seguenti disposizioni:

a) i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono istituire il ruolo

³ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2.

⁴ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

Ermächtigung ausgeübt oder werden die vorgegebenen Einschränkungen übertreten, so wird eine Disziplinarstrafe verhängt, die im Fall einer Wiederholung oder in besonders schwerwiegenden Fällen die Entlassung zur Folge hat.

5. Um einen vollständigen Überblick über die außerdienstlichen Tätigkeiten zu ermöglichen, müssen die öffentlichen und privaten Rechts-subjekte, die einem öffentlichen Bediensteten einen Auftrag erteilen, dies dessen Verwaltung mitteilen. Bezüglich dieser Aufträge sind jährlich außerdem sowohl die entrichteten Vergütungen als auch die die Ausführung des Auftrags betreffenden späteren Änderungen mitzuteilen.

6. Die für die im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe e) genehmigten Aufträge und Tätigkeiten, einschließlich der Aufträge betreffend die wirtschaftlich-finanzielle Prüfung, insgesamt bezogenen Vergütungen dürfen jährlich den Bruttobetrag von 30.000,00 Euro nicht überschreiten. Der Bedienstete hat in seinem Antrag auf Ermächtigung die Einhaltung der oben genannten Höchstgrenze zu erklären.³

7. Die Höchstgrenze laut Absatz 6 gilt für die ab dem Tag des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 genehmigten Aufträge und Tätigkeiten.

(...)

Artikel 135-bis⁴

*Weitere Bestimmungen
betreffend die Führungskräfte
der Gemeinden der Provinz Bozen*

1. In Anpassung an das Landesgesetz der Provinz Bozen vom 21. Juli 2022, Nr. 6 „Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landes-systems“ in geltender Fassung, mit dem der einheitliche Führungsstellenplan und die Qualifikation Führungskraft im öffentlichen Landessystem eingeführt wurde, werden auf die Gemeinden der Provinz Bozen nachstehende zusätzliche Bestimmungen betreffend die Führungskräfte angewandt:

a) Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern können unbeschadet der Bestimmung laut

³ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 geändert.

⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. j) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 eingefügt.

unico della dirigenza a livello comunale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, comma 1-*bis*;

- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo cessano di avere efficacia le disposizioni sul sistema delle abilitazioni alle funzioni dirigenziali;
- c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C1 e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima *ter* qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato;⁵
- d) la qualifica dirigenziale è riconosciuta in prima applicazione alle persone iscritte nei rispettivi albi degli aspiranti dirigenti che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio presso i rispettivi enti alla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo. Restano iscritti al ruolo unico della dirigenza fino alla cessazione dal servizio, in analogia a quanto previsto dall'articolo 22, comma 8, della legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 e successive modificazioni;
- e) le persone che sono in possesso della mera idoneità alla nomina e sono iscritte nei rispettivi albi degli aspiranti dirigenti, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo. Per coloro che prima dell'entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo hanno già esercitato funzioni dirigenziali il suddetto periodo è pari a sette anni. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l'interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico;

Artikel 127 Absatz 1-*bis* den einheitlichen Führungsstellenplan auf Gemeindeebene einführen;

- b) mit Ablauf vom Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, sind die Bestimmungen über das System der Befähigungen zur Ausübung von Führungsaufgaben nicht mehr wirksam;
- c) zum öffentlichen Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für den Erwerb der Qualifikation als Führungskraft werden die Personen zugelassen, die einen Hochschulabschluss nach einer mindestens dreijährigen Studiendauer sowie den Zweisprachigkeitsnachweis A bzw. C1 besitzen und ein Dienstalter von mindestens fünf Jahren in ihrer Funktionsebene, die mindestens der Funktionsebene sieben-*ter* entsprechen muss, oder eine gleichwertige und gleich lange Berufserfahrung im privaten Sektor aufweisen;⁶⁰
- d) in Erstanwendung wird die Qualifikation als Führungskraft den in den jeweiligen Verzeichnissen der Führungskräfteanwärter und -anwärterinnen eingetragenen Personen zuerkannt, die Führungsaufträge innehaben und zum Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, im Dienst stehen. Diese Personen bleiben – in Anlehnung an Artikel 22 Absatz 8 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 21. Juli 2022, Nr. 6 in geltender Fassung – bis zum Dienstaustritt im einheitlichen Führungsstellenplan eingetragen;
- e) wer nur die Eignung zur Ernennung besitzt und in den jeweiligen Verzeichnissen der Führungskräfteanwärter und -anwärterinnen eingetragen ist, wird für eine Dauer von fünf Jahren mit Ablauf vom Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, in einen gesonderten Abschnitt des einheitlichen Stellenplans eingetragen. Für diejenigen, die vor Inkrafttreten des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, bereits Führungsaufgaben ausgeübt haben, beträgt der oben genannte Zeitraum sieben Jahre. Wird der betreffenden Person innerhalb dieses Zeitraums kein Führungsauftrag mit gleichzeitiger Anerkennung der entsprechenden Qualifikation als Führungskraft erteilt, so wird sie aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen;

⁵ Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera m), punto 1), della legge regionale 24 luglio 2024, n. 2.

⁵ Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. m) Z.1) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 ersetzt.

- f) il trattamento economico delle e dei dirigenti è determinato dai contratti collettivi a livello provinciale. Esso è composto dal trattamento fondamentale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato. Esso spetta a partire dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale. Il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai/alle dirigenti, fatti salvi i compensi per incarichi aggiuntivi, stabiliti dalla contrattazione collettiva;
- g) fino all'entrata in vigore dei contratti collettivi che adeguano il trattamento economico della dirigenza tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell'entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo;
- h) ai/alle dirigenti cui è stato revocato l'incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 128 non spetta più la retribuzione connessa all'incarico stesso. Rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo non superiore a tre anni. Trascorso tale periodo senza che al/alla dirigente sia stato conferito un nuovo incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico;
- i) le dirigenti e i dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico dirigenziale senza demerito, rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente con conseguente cancellazione dal ruolo unico. Alle dirigenti e ai dirigenti privi di incarico senza demerito non spetta la retribuzione variabile connessa all'incarico. Per il periodo di permanenza nel ruolo unico le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza o, con il loro consenso, presso enti senza scopo di lucro. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva. Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per
- f) die Besoldung der Führungskräfte wird mit Kollektivverträgen auf Landesebene festgelegt. Sie besteht aus der Grundentlohnung, aus dem Positionsgehalt (das aus einem fixen und einem variablen Teil besteht und dessen Bemessung auf objektiven Kriterien basiert, welche die Art des Führungsauftrags und den damit verbundenen Verantwortungsgrad berücksichtigen) sowie aus dem Ergebnisgehalt. Die Besoldung steht ab dem Datum der Erteilung des Führungsauftrags zu. Die Besoldung wird für sämtliche Funktionen und Aufgaben entrichtet, die den Führungskräften zugewiesen werden, unbeschadet der Entgelte für zusätzliche Aufträge, die tarifvertraglich festgelegt werden;
- g) bis zum Inkrafttreten der Kollektivverträge, mit denen die Besoldung der Führungskräfte unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieses Artikels angepasst wird, finden sowohl für die Grundentlohnung als auch für die Zusatzentlohnung die Bestimmungen der bei Inkrafttreten des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, geltenden Kollektivverträge Anwendung;
- h) den Führungskräften, deren Auftrag im Sinne des Artikels 128 widerrufen wurde, steht die auftragsbezogene Vergütung nicht mehr zu. Sie bleiben für eine Dauer von höchstens drei Jahren im einheitlichen Stellenplan. Wird der Führungskraft in diesem Zeitraum kein neuer Auftrag erteilt, so verliert sie ihre Qualifikation als Führungskraft und sie wird aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen;
- i) unbeanstandete Führungskräfte, deren Führungsauftrag nicht erneuert wurde, bleiben für eine Dauer von sechs Jahren im einheitlichen Stellenplan. Wird der betreffenden Person innerhalb dieses Zeitraums kein Führungsauftrag erteilt, so verliert sie die Qualifikation als Führungskraft und wird aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen. Unbeanstandeten Führungskräften ohne Auftrag steht die auftragsbezogene variable Vergütung nicht zu. Unbeanstandete oder beanstandete Führungskräfte ohne Auftrag stehen für den Zeitraum, in dem sie weiterhin im einheitlichen Stellenplan eingetragen sind, zur Verfügung und werden mit der Ausübung unterstützender Tätigkeiten bei ihrer Verwaltung oder, mit ihrem Einverständnis, bei Körperschaften ohne Gewinnabsicht betraut. Dabei wird ihnen weder ein Führungsauftrag erteilt noch erhalten sie eine zusätzliche Entlohnung. Diese Führungskräfte haben außerdem das Recht

assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso;⁶

- l) il personale dirigente, cancellato, anche su richiesta, dal ruolo unico, può essere ricollocato su richiesta con la qualifica di funzionario/funzionaria nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, con riconoscimento dell'anzianità maturata;
- m) i comuni promuovono la mobilità della dirigenza tra loro e gli altri enti pubblici con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti, in cui acquisire nuove competenze, e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

omissis

Articolo 143

Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale

1. Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della regione, organizzano di norma ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea nelle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico-aziendali, teoria e tecnica della formazione e dell'informazione giuridica ovvero di un diploma di laurea equiparato alle stesse classi delle lauree specialistiche. Le giunte provinciali costituiscono una commissione che sovrintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante.

⁶ Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera m), punto 2), della legge regionale 24 luglio 2024, n. 2.

auf unbezahlten Wartestand, um Aufträge bei anderen Verwaltungen oder bei Gesellschaften zu übernehmen, an denen öffentliche Verwaltungen beteiligt sind, oder um im privaten Sektor zu arbeiten; in diesen Fällen wird die Zurverfügungstellung ausgesetzt;⁶¹

- l) die Führungskräfte, die auch auf Antrag aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen werden, können auf Antrag als Beamte/Beamtinnen im Stellenplan der Verwaltung, der sie angehören, mit Anerkennung des erworbenen Dienstalters wiedereingestellt werden;
- m) mit dem Ziel, die Führungs- und Berufskompetenz in neuen Bereichen einzusetzen, um den Erwerb neuer Kompetenzen zu ermöglichen, sowie Flexibilität und innovative Vorhaben zu fördern, fördern die Gemeinden die Mobilität der Führungskräfte untereinander sowie mit den anderen öffentlichen Körperschaften.

(...)

Artikel 143

Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs

1. Die Landesregierungen von Trient und Bozen veranstalten in der Regel alle zwei Jahre kraft Delegation seitens der Region direkt oder über wissenschaftliche oder kulturelle Einrichtungen, die über angemessene Strukturen verfügen und eine zufriedenstellende Durchführung gewährleisten, getrennte Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs, an denen die italienischen Staatsbürger teilnehmen können, die ein Fachlaureat in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, öffentlichen Verwaltungswissenschaften, Betriebswirtschaftswissenschaften, Theorie und Technik der Rechtsetzung und der juristischen Information oder einen Hochschulabschluss erlangt haben, der den oben angeführten Fachlaureaten gleichgestellt ist. Die Landesregierungen setzen eine Kommission ein, die die Oberaufsicht über Organisation und Durchführung des Befähigungslehrgangs führt.

⁶ Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. m) Z.2) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 geändert.

2. Spetta alla commissione stabilire il programma didattico del corso, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 145, sentite le proposte dei docenti.

3. L'onere relativo è a carico della regione.

4. Prima dell'inizio dei corsi, le province inviano, per l'approvazione, alla giunta regionale i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle province sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.

omissis

Articolo 241

Collegamento delle liste in provincia di Bolzano

1. Nei comuni della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui agli articoli 284 e 285.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, possono essere effettuate esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.

Articolo 242

Modalità di presentazione delle candidature

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

- a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste a esse collegate;
- b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali;

2. Die Kommission legt das Unterrichtsprogramm des Lehrgangs unter Berücksichtigung der Bestimmungen laut Artikel 145 nach Anhören der von den Lehrkräften vorgebrachten Vorschläge fest.

3. Die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten der Region.

4. Vor Beginn der Lehrgänge übermitteln die Provinzen der Regionalregierung die entsprechenden Kostenvoranschläge zur Genehmigung. Die Rückerstattung der von den Provinzen tatsächlich bestrittenen Kosten erfolgt gegen Vorlage entsprechender Belege.

(...)

Artikel 241

Listenverbindungen in der Provinz Bozen

1. In den Gemeinden der Provinz Bozen – mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – können sich die Kandidatenlisten für die Zuteilung der Sitze an die höchsten Reststimmen gemäß Artikel 284 und 285 untereinander verbinden.

2. Die Erklärungen über die Listenverbindungen müssen gegenseitig sein, und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern – mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – können sich ausschließlich Listen untereinander verbinden, die denselben Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters unterstützen.

Artikel 242

Modalitäten für die Vorlegung der Kandidaturen

1. Zusammen mit den Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters und mit den Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist Folgendes vorzulegen:

- a) drei Ausfertigungen des Listenzeichens in Farbe, auch mit Abbildungen, in einem Kreis von 10 cm Durchmesser und drei Ausfertigungen desselben Listenzeichens in einem Kreis von 2 cm Durchmesser. In den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern müssen den Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters die Listenzeichen sämtlicher verbundenen Listen beigelegt werden;
- b) die vom zuständigen Bürgermeister für jeden Kandidaten ausgestellte Bestätigung über die Eintragung in den Wählerlisten;

- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Nei comuni della provincia di Bolzano la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 20-ter del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20-ter del DPR 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste a esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale;
- d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 241;

- c) die Erklärung über die Annahme der Kandidatur mit gemäß den Bestimmungen laut Artikel 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung beglaubigter Unterschrift. Befindet sich der Kandidat im Ausland, so ist die Beglaubigung der Unterschrift bei einer diplomatischen Vertretung oder einem Konsulat zu beantragen. Der Kandidat muss in der Erklärung über die Annahme der Kandidatur ausdrücklich angeben, dass für ihn keiner der Umstände laut Artikel 10 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Dezember 2012, Nr. 235 zutrifft. In den Gemeinden der Provinz Bozen muss der Erklärung über die Annahme der Kandidatur außerdem die im Sinne des Artikels 20-ter des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung ausgestellte Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung bzw. – sofern der Kandidat keine Erklärung im Sinne des Artikels 20-ter des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 abgegeben hat – eine für die Zwecke und die Wirkungen des Wahlmandats abgegebene Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung beigelegt werden. Genannte Erklärung oder Bescheinigung ist für die Dauer der Amtszeit des Gemeinderats unwiderruflich. Weiters hat die Erklärung über die Annahme der Kandidatur in den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern eventuell den ausdrücklichen Verzicht auf die Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters zu enthalten; in den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern müssen in der Erklärung die verbundene Liste oder die verbundenen Listen angegeben werden. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern muss jeder Kandidat für das Amt des Bürgermeisters angeben, welche der mit ihm verbundenen Listen für die Zwecke der Zuteilung der Sitze im Gemeinderat als Bezugsliste zu betrachten ist;
- d) eine Kopie des Arbeitsprogramms; für die Provinz Bozen nur in den Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern;
- e) die Angabe eines oder zweier Listenbeauftragten, die dazu befugt sind, einen Listenvertreter für jeden Wahlsprengel und für die Hauptwahlbehörde namhaft zu machen und – für die Gemeinden der Provinz Bozen mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – die Erklärungen über die Listenverbindungen laut Artikel 241 abzugeben;

f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo.

2. Le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 241 possono essere presentate alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9.00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12.00 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del presidente della provincia dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.

5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

omissis

Articolo 266

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la

f) in den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern müssen zusammen mit den Kandidatenlisten die Erklärungen über die Verbindung mit einem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters vorgelegt werden; diese müssen mit der entsprechenden Erklärung des jeweiligen Kandidaten übereinstimmen.

2. Die Erklärungen über die Listenverbindungen laut Artikel 241 können bei der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission bis spätestens 9.00 Uhr des Tages nach Ablauf der Frist für die Vorlegung der Listen eingereicht werden.

3. Die Namhaftmachungen und die Erklärungen müssen schriftlich erfolgen und die Unterschrift der Listenbeauftragten muss von den im Artikel 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung angeführten Personen beglaubigt werden.

4. Die Listen und die Beilagen müssen während der Amtsstunden zwischen dem siebenunddreißigsten Tag und 12.00 Uhr des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag, mit Ausschluss des Sonntags, vorgelegt werden. Die Listen, denen Listenzeichen beiliegen, die mit den bei der Landesregierung hinterlegten Listenzeichen identisch sind, müssen von einer Person vorgelegt werden, die mit einer von einem oder mehreren Regional- oder Landesleitern der Partei oder der politischen Gruppe, die das Listenzeichen hinterlegt hat, erteilten Vollmacht ausgestattet ist, und zwar zusammen mit der vom jeweiligen Landeshauptmann ausgestellten Bestätigung, dass genannte Leiter zur Erteilung der Vollmachten für die Vorlegung der Listen ermächtigt sind.

5. Der Gemeindegemeinsekretär oder der von ihm bevollmächtigte Gemeindebedienstete stellt eine Bestätigung über den Empfang der vorgelegten Dokumente mit Angabe des Tages, der Uhrzeit und der fortlaufenden Nummer der Vorlegung aus und übermittelt diese am Nachmittag des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag an die gebietsmäßig zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission.

(...)

Artikel 266

Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats

1. In den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern wird für die Wahl des

votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 239, comma 1, e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome e il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

5. In caso di impedimento permanente o di decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal

Bürgermeisters und des Gemeinderats ein einziger Stimmzettel verwendet, der den Zu- und Vornamen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die Listenzeichen der im Sinne des Artikels 239 Absatz 1 verbundenen Listen und neben jedem Listenzeichen das Feld für die Abgabe der Vorzugsstimme für den Gemeinderat enthält.

2. Jeder Wähler hat das Recht, einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und eine der mit ihm verbundenen Listen zu wählen. Hat der Wähler ein Zeichen sowohl auf ein Listenzeichen als auch auf den Namen des mit der gewählten Liste verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters gesetzt, so gilt die Stimme sowohl für die gewählte Liste als auch für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Die für eine Liste abgegebene Stimme gilt auch als Stimme für den damit verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Es darf nicht gleichzeitig eine Stimme für einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und eine Stimme für eine der nicht mit ihm verbundenen Listen abgegeben werden. Jeder Wähler hat schließlich das Recht, zwei Vorzugsstimmen für Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds der gewählten Liste abzugeben, indem er deren Zunamen oder, falls erforderlich, deren Zu- und Vornamen in die Zeilen neben dem Listenzeichen der gewählten Liste einträgt. Hat der Kandidat zwei Zunamen, so kann der Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstimme auch nur einen schreiben. Beide Zunamen und eventuell Geburtsdatum und -ort müssen jedoch angegeben werden, wenn Verwechslungen mit anderen Kandidaten möglich sind.

3. Als zum Bürgermeister gewählt wird der Kandidat verkündet, der die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat.

4. Wird kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt, so wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, der am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahlgang stattfindet. Zum zweiten Wahlgang sind die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zugelassen, die im ersten Wahlgang die höchste Stimmenanzahl erhalten haben. Bei Stimmgleichheit zwischen den Kandidaten nimmt der ältere Kandidat an der Stichwahl teil.

5. Bei dauernder Verhinderung oder Ableben eines der im Sinne des Absatzes 4 zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten nimmt der in der Rangordnung folgende Kandidat an der Stichwahl teil. Die Stichwahl findet am Sonntag nach dem zehnten Tag ab Eintreten eines dieser Umstände

verificarsi dell'evento.⁷

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco e i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

9. I seggi assegnati al consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 283.

omissis

statt.¹⁴⁵

6. Für die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten bleiben die beim ersten Wahlgang erklärten Verbindungen mit den Listen für die Wahl des Gemeinderats aufrecht. Die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten können jedoch innerhalb 12.00 Uhr des achten Tages vor dem zweiten Wahlgang die Verbindung mit weiteren Listen oder Listengruppen zusätzlich zu den beim ersten Wahlgang eingegangenen Verbindungen erklären. Die zusätzliche Verbindung mit einer Liste, die beim ersten Wahlgang mit anderen Listen verbunden war, gilt nur, wenn sie für sämtliche Listen der Gruppe vorgenommen wird. Sämtliche Erklärungen über die Listenverbindungen sind nur dann gültig, wenn sie mit gleichlautenden Erklärungen der jeweiligen Listenbeauftragten übereinstimmen.

7. Der Stimmzettel für die Stichwahl enthält den Zu- und Vornamen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters sowie die Listenzeichen der verbundenen Listen. Die Stimmabgabe erfolgt, indem im Feld mit dem Namen des ausgewählten Kandidaten ein Zeichen angebracht wird.

8. Nach dem zweiten Wahlgang wird der Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der die höchste Anzahl gültiger Stimmen erhalten hat. Bei Stimmgleichheit wird der Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der im Sinne des Absatzes 6 mit der Liste oder Listengruppe für die Wahl des Gemeinderats verbunden ist, welche die höchste Gesamtwahlziffer erlangt hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

9. Die Sitze des Gemeinderats werden den Listen im Verhältnis zu den im ersten Wahlgang erhaltenen Stimmen zugeteilt, wobei der Liste bzw. den Listen, die im einzigen oder im zweiten Wahlgang mit dem gewählten Bürgermeister verbunden sind, 60 Prozent der Sitze gesichert werden. Die Zuteilung der Sitze an die Listen erfolgt gemäß den Modalitäten laut Artikel 283.

(...)

⁷ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), della legge regionale 24 luglio 2024, n. 2.

⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. ee) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 geändert.

Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6

Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale

omissis

Art. 9

(Ulteriori modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia)

(1) Gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti dalla Provincia, dai suoi enti strumentali, dalle agenzie provinciali, dagli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile tra le persone iscritte nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 1, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dal settore della ricerca, dalla docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti e le dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

(2) Ferma restando la dotazione effettiva degli enti di cui al comma 1, gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti, da ciascuno dei predetti enti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 2 purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, o di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Omissis

Landesgesetz vom 21. Juli 2022, Nr. 6
Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems und Ordnung der Südtiroler Landesverwaltung

(...)

Art. 9

(Weitere Modalitäten für die Erteilung von Führungsaufträgen der ersten und zweiten Ebene)

(1) Die Aufträge laut den Artikeln 5 und 7 können, im Rahmen von 10 Prozent der Planstellen der Führungskräfte, die der ersten Ebene des einheitlichen Stellenplans laut Artikel 2 angehören, und von 8 Prozent der Planstellen der Führungskräfte, die der zweiten Ebene angehören, vom Land, seinen Hilfskörperschaften, den Landesagenturen sowie anderen öffentlichen Körperschaften, die vom Land abhängen oder deren Ordnung unter seine oder die ihm übertragene Gesetzgebungsbefugnis fällt, für einen befristeten Zeitraum den in diesem Absatz angeführten Personen erteilt werden. Die Dauer dieser Aufträge darf ebenso nicht weniger als drei und mehr als fünf Jahre betragen. Diese Aufträge werden mit ausdrücklicher Begründung, Personen mit einer besonderen und nachgewiesenen beruflichen Qualifikation, welche nicht bei den im einheitlichen Stellenplan laut Artikel 2 Absatz 1 eingeschriebenen Personen zu finden ist, erteilt. Die genannten Personen müssen in öffentlichen oder privaten Einrichtungen und Körperschaften oder in öffentlichen oder privaten Unternehmen tätig gewesen sein und über eine mehrjährige Erfahrung in leitenden Funktionen verfügen oder eine besondere berufliche, kulturelle und wissenschaftliche Spezialisierung erworben haben. Die Spezialisierung muss sich aus einer Hochschul- und Postgraduiertenausbildung, aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder konkreten Berufserfahrungen von mindestens fünf Jahren in funktionalen Positionen, die für den Zugang zu Führungspositionen vorgesehen sind, auch bei öffentlichen Verwaltungen, einschließlich jener, die die Aufträge erteilen, ableiten lassen. Die genannten Personen können auch aus den Bereichen Forschung, Hochschullehre, Justiz und Staatsanwaltschaft kommen. Die Besoldung kann durch eine an der spezifischen beruflichen Qualifikation bemessenen Zulage ergänzt werden, wobei die zeitliche Begrenzung des Arbeitsverhältnisses und die Marktbedingungen in Bezug auf die spezifischen beruflichen Kompetenzen berücksichtigt werden. Für die Dauer des Auftrags werden die Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen ohne Bezüge, mit Anerkennung des Dienstalters, in den Wartestand versetzt.

(2) Unbeschadet der tatsächlichen Planstellen der Körperschaften laut Absatz 1 können die Aufträge laut den Artikeln 5 und 7 von jeder der genannten Körperschaften auch Führungskräften erteilt werden, die nicht dem einheitlichen Stellenplan laut Artikel 2 angehören, sofern es sich um Bedienstete der Verwaltungen laut Artikel 1 Absätze 2 und 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, in geltender Fassung, oder von Verfassungsorganen handelt, und zwar nach Ausgliederung aus dem Stellenplan, unbezahltem Wartestand, Abordnung oder ähnlicher Maßnahme gemäß den jeweiligen Vorschriften.

(...)

Decreto Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

omissis

Art. 30 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

- a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
- c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
- e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di riconsiliazione di lista o di esclusione di candidato.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo.

omissis

REGIONALGESETZ vom 26. April 1972, Nr. 10
Abänderungen und Ergänzungen zu den Bestimmungen über die rechtliche Stellung und Besoldung .
des Personals.

(...)

Art. 26

Bei Ableben eines Bediensteten, der den Anspruch auf Pension bei der Pensionskasse der Bediensteten der örtlichen Körperschaften noch nicht erworben, aber wenigstens zehn Jahre anrechenbaren Dienst aufzuweisen hat, wird den Hinterbliebenen gemäß den Bestimmungen der Pensionskasse der Bediensteten der örtlichen Körperschaften eine indirekte Pension in Höhe von zwei Dritteln der Anfangsbesoldung der ersten Gehaltsklasse des Ranges eines Amtswartes, erhöht um 10 v.H. für jedes zu Lasten lebende Kind bis zu einem Höchstausmaß von 100 v.H. der obgenannten Besoldung gewährt.

Die Erhöhung für jedes zu Lasten lebende Kind darf jedenfalls nicht niedriger als die Familienzulage sein, die dem im Dienst stehenden Personal der Region entrichtet wird.

Dem Bediensteten, der wegen vollständiger und dauernder Arbeitsunfähigkeit und mit wenigstens zehn Jahren anrechenbaren Dienst ohne Anspruch auf Pension bei der Pensionskasse der örtlichen Körperschaften aus dem Dienst ausscheidet, wird zu Lasten des Haushaltes der Region eine Pension in Höhe der für die erste Gehaltsklasse des Ranges eines Amtswartes vorgesehenen Anfangsbesoldung gewährt.

Bei Ableben des Bediensteten nach dem vorhergehenden Absatz wird den Hinterbliebenen eine Hinterbliebenenpension in der im ersten Absatz vorgesehenen Höhe gewährt.

Falls der Bedienstete, bei dem die Voraussetzungen nach dem vorhergehenden Absätzen zutreffen, den Anspruch auf Pension oder Fürsorgezuwendung bei einer anderen Körperschaft bereits erworben hat, entrichtet die Region nur einen Ergänzungsbetrag bis zur Erreichung des Ausmaßes der in den vorhergehenden Absätzen vorgesehenen Bezüge.

Die in diesem Artikel vorgesehenen Bezüge werden den Änderungen der für die Pension anrechenbaren Bezüge allgemeiner Art angepaßt, die von der Regionalverwaltung vorgenommen werden.

(...)

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1972, N. 10

Modifiche ed integrazioni alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale

omissis

Art. 26

In caso di decesso di un dipendente, che non abbia maturato il diritto a pensione presso la Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, ma che abbia almeno dieci anni di servizio utile, è concessa ai superstiti secondo le norme della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali una pensione indiretta pari ai due terzi del trattamento economico iniziale previsto per la prima classe di stipendio della qualifica di commesso aumentata del 10 per cento per ogni figlio a carico, fino ad un massimo del 100 per cento del trattamento economico sopra indicato.

L'aumento per ogni figlio a carico non può comunque essere inferiore alla misura delle quote di aggiunta di famiglia corrisposte al personale regionale in attività di servizio.

Al dipendente che cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente e che abbia almeno dieci anni di servizio utile, senza diritto a pensione presso la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, viene concessa, a carico del bilancio della Regione, una pensione d'importo pari al trattamento economico iniziale previsto per la prima classe di stipendio della qualifica di commesso.

Nel caso di decesso del dipendente di cui al precedente comma ai superstiti viene concessa una pensione di reversibilità nella misura prevista dal primo comma.

Qualora il dipendente che si trovi nelle condizioni previste dai precedenti commi abbia già maturato il diritto a pensione od assegno di previdenza presso altro ente, la Regione corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento economico di cui ai commi medesimi.

I trattamenti economici previsti dal presente articolo seguono le variazioni degli emolumenti pensionabili a carattere generale che vengono adottate dall'Amministrazione regionale.

omissis

LEGGE PROVINCIALE SUL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali (B.U. 28 giugno 2005, n. 26)

Art. 1

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

1. Per assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è istituito il Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento, con sede presso il Consiglio provinciale.

1 bis. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organismo di rappresentanza istituzionale, autonoma e unitaria degli enti locali della provincia di Trento e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse; costituisce inoltre la rappresentanza unitaria degli enti locali della provincia di Trento ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 21 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.

Art. 1 bis

Definizioni

1. Ai fini di questa legge valgono le definizioni date dall'articolo 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), oltre alle seguenti:

- a) collegio territoriale: insieme dei comuni ricadenti nella circoscrizione del medesimo territorio ad eccezione dei comuni con popolazione superiore ai dodicimila abitanti;
- b) assemblea territoriale: assemblea costituita dai sindaci dei comuni compresi nello stesso collegio territoriale;
- c) collegio delle minoranze germanofone: insieme dei comuni di Luserna, Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina;
- d) assemblea dei comuni delle minoranze germanofone: assemblea costituita dai sindaci dei comuni compresi nel collegio delle minoranze germanofone;
- e) dimensione demografica del collegio o popolazione complessiva del collegio: popolazione residente nei comuni del collegio secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- f) consorzio: società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
- g) presidente del consorzio: presidente del consiglio di amministrazione del consorzio indicato nella lettera f).

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 40 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione del nuovo articolo vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014).

Art. 2

Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:

- a) un sindaco in rappresentanza di ciascun collegio territoriale di dimensione demografica inferiore a venticinquemila abitanti;
- b) due sindaci in rappresentanza di ciascun collegio territoriale di dimensione demografica uguale o superiore a venticinquemila abitanti;
- c) un sindaco in rappresentanza del collegio dei comuni delle minoranze germanofone individuato a rotazione, tra i sindaci dei comuni mocheni e cimbri;
- d) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a dodicimila abitanti;
- e) il presidente del consorzio;
- f) il sindaco di un comune che a seguito di fusione ha assunto le funzioni di comunità ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006;
- g) un presidente di comunità nominato dai presidenti di comunità tra loro a maggioranza dei votanti in una seduta convocata dal presidente del consorzio;
- g bis) il procurador del Comun general de Fascia.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 35 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6, così sostituito dall'art. 41 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione di quest'ultima modificazione vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014) e modificato dall'art. 1 della l.p. 14 giugno 2021, n. 10.

Art. 3

Designazione e nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali

1. I componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono designati, entro novanta giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, dalle assemblee territoriali e dall'assemblea dei comuni delle minoranze germanofone.

2. Se durante il mandato un sindaco nominato nel Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), cessa dalla carica di sindaco, esso decade dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali. Le procedure per la sua sostituzione, valida per la durata residua del quinquennio, sono avviate entro trenta giorni dalla comunicazione della decadenza, secondo quanto previsto per la designazione originaria. Nel caso di cessazione dei componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g bis), subentrano temporaneamente nel consiglio i soggetti che ne svolgono le funzioni, escluso il commissario straordinario.

3. Possono partecipare al voto ed essere designati quali componenti del Consiglio delle autonomie locali, nell'assemblea e per il collegio di riferimento, solo i sindaci in carica nel giorno della votazione.

4. In esito alle procedure previste dai commi 1 e 2 il presidente del consorzio, con decreto da pubblicare a fini costitutivi nel Bollettino ufficiale della Regione, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali. Se entro la scadenza del termine previsto dal comma 1 o dal comma 2 un'assemblea territoriale, oppure l'assemblea dei comuni delle minoranze germanofone, non ha comunicato la designazione del proprio rappresentante, è temporaneamente nominato all'interno del Consiglio delle autonomie locali il componente dell'assemblea di riferimento più giovane in ordine d'età avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. Ciascuna assemblea territoriale o l'assemblea delle minoranze germanofone può sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, designato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con le modalità ivi stabilite. Il presidente del consorzio è tenuto a convocare, entro trenta giorni dalla richiesta, l'assemblea interessata qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei componenti. Se l'assemblea non procede per qualsiasi causa alla nuova designazione, si intende confermato per il collegio il rappresentante già in carica.

6. Se il presidente del consorzio non provvede agli adempimenti previsti da quest'articolo a essi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 35 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6, così sostituito dall'art. 42 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione di quest'ultima modificazione vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014) e modificato dall'art. 2 della l.p. 14 giugno 2021, n. 10.

Art. 4

Modalità di designazione del Consiglio delle autonomie locali

1. La designazione dei rappresentanti di ciascun collegio territoriale e del collegio delle minoranze germanofone è disciplinata da quest'articolo e dalle eventuali ulteriori regole approvate dall'assemblea di riferimento prima dell'apertura della votazione:

- a) l'assemblea è convocata dal presidente del consorzio ed è presieduta dal sindaco più anziano d'età presente al momento di apertura della seduta; ai lavori dell'assemblea ha diritto a partecipare, con diritto di parola, il presidente del consorzio;
- b) il presidente dell'assemblea nomina tra i sindaci due scrutatori, che sottoscrivono, assieme a lui e al segretario verbalizzante, il verbale della seduta, tempestivamente comunicato al presidente del consorzio;
- c) la designazione della rappresentanza del collegio territoriale e del collegio delle minoranze germanofone è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea di riferimento;
- d) ciascun sindaco esprime un voto, in forma palese e per alzata di mano.

2. Se il presidente del consorzio non provvede agli adempimenti previsti da quest'articolo a essi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 35 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6, e così sostituito dall'art. 43 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione di quest'ultima modificazione vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014).

Art. 5

Insedimento del Consiglio delle autonomie locali

1. Il presidente del consorzio, entro venti giorni dalla data di nomina dei componenti convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali e la presiede sino all'elezione del presidente.

2. Se il presidente del consorzio non provvede agli adempimenti previsti da quest'articolo a essi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 44 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sulla sua applicazione vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014).

Art. 6

Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente e la giunta, salvo che ritenga di rinviare motivatamente l'elezione di uno o più di questi organi alla seduta successiva.

2. Le modalità di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal consiglio a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento può prevedere le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative, in luogo del Consiglio delle autonomie locali, a una giunta istituita in seno al consiglio, nonché funzioni consultive a commissioni speciali o permanenti.

3. Il regolamento, in particolare, assicura le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle posizioni tra i componenti il consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumenti informatici.

4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali, della giunta e delle commissioni eventualmente istituite esprime un voto.

5. Il Consiglio delle autonomie locali, la giunta e le commissioni eventualmente istituite deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. I componenti del Consiglio delle autonomie locali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti dei collegi.

7. Il Consiglio delle autonomie locali è dotato di autonomia contabile, amministrativa e organizzativa.

8. La gestione delle entrate e delle spese nonché le altre regole di contabilità sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento può prevedere che la gestione della contabilità del Consiglio delle autonomie locali sia attribuita ad uno dei soggetti di cui al comma 9, che vi provvede secondo le proprie regole di contabilità con separata evidenza.

9. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono disciplinate con proprio regolamento nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza. Il Consiglio delle autonomie locali si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, dai comuni e dai rispettivi enti funzionali attraverso apposite convenzioni, che disciplinano anche le modalità di finanziamento delle relative spese.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, dall'art. 29 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 35 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6 e dall'art. 45 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione di quest'ultima modificazione vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014).

Art. 7

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali hanno facoltà e, ove richiesti, l'obbligo di partecipare senza diritto di voto il Presidente della Provincia e i componenti la Giunta provinciale. Hanno altresì facoltà di partecipare senza diritto di voto i consiglieri provinciali.

2. Le sedute plenarie del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.

3. Le convocazioni e gli ordini del giorno del Consiglio delle autonomie locali e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale nonché a tutti i comuni, che ne danno adeguata pubblicità.

Art. 8

Competenze

1. Al Consiglio delle autonomie locali spettano:

- a) la formulazione di pareri in materia di piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio-economico; con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuati gli atti cui non si applica questa lettera;
- b) la formulazione di pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e ai regolamenti provinciali, quando riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale; per il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto, preventivamente all'approvazione dei medesimi, con

riguardo alle sole linee di impostazione del DEFP e della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali;

- b bis) l'elaborazione, entro aprile di ogni anno, di proposte di misure di politica pubblica da adottare a favore del sistema degli enti locali, quale contributo di riflessione strategica nella formulazione del documento di economia e finanza provinciale e della manovra finanziaria provinciale;
- c) la formulazione di proposte legislative; ove approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti, la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima;
- d) la presentazione di proposte di referendum consultivi, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali);
- e) la formulazione, su richiesta dell'ente locale interessato, di pareri e di proposte su progetti di deliberazioni concernenti lo statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione territoriale, i regolamenti, i tributi e l'organizzazione dei servizi locali anche a carattere imprenditoriale;
- f) la promozione di intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra enti locali, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, anche per assicurare ai cittadini, alle loro forme associative ed alle imprese adeguati livelli di servizio pubblico e lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio provinciale;
- g) la formulazione di proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale;
- h) la partecipazione alla conferenza permanente di cui all'articolo 9 per la definizione delle intese ivi previste;
- h bis) previa intesa con la Provincia può approvare, con riferimento agli enti locali, schemi-tipo di bando di gara per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nonché schemi-tipo di regolamento;
- i) lo svolgimento delle ulteriori attribuzioni demandate al Consiglio delle autonomie locali dalla legislazione provinciale.

2. I pareri richiesti ai sensi del comma 1, lettera b), sono resi dal Consiglio delle autonomie locali entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine è dimezzato nel caso di disegni di legge dichiarati urgenti secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio provinciale ovvero nei casi previsti dal comma 1, lettera b), ultimo periodo; decorsi i predetti termini, si prescinde dal parere.

3. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalità, termini e procedure mediante le quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, all'iter di formazione delle leggi presso il Consiglio provinciale.

4. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali disciplina le modalità e i limiti per la partecipazione ai propri lavori dei componenti della Giunta provinciale e dei consiglieri provinciali prevista dall'articolo 7.

5. La Giunta provinciale, su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, può differire i termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'espressione di intese e pareri.

5 bis. La Giunta provinciale procede all'adozione delle decisioni in materia di finanza locale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Sono comunque soggette alla suddetta procedura le scelte riguardanti:

- a) l'ammontare delle risorse destinate agli enti locali e le relative modalità di riparto;
- b) la gestione della liquidità degli enti locali;
- c) la disciplina dei tributi locali nonché la definizione di atti di indirizzo e di coordinamento per la relativa applicazione;
- d) la regolamentazione del patto di stabilità provinciale e dei vincoli alla spesa degli enti locali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, dall'art. 21 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 46 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione di questa modificazione vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014), dall'art. 34 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9 e dall'art. 5 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12.

Art. 9

Modalità di definizione delle intese e rapporti con il Consiglio provinciale

1. Le intese richieste sugli atti di competenza della Giunta provinciale sono raggiunte con l'approvazione del medesimo testo da parte del Consiglio delle autonomie locali e della Giunta provinciale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le ulteriori intese previste dalla normativa vigente sono approvate, da parte del Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. I protocolli d'intesa sono sottoscritti dal Presidente della Provincia e dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

3. Il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per esaminare lo stato del sistema delle autonomie locali nella provincia di Trento. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina le modalità per l'attuazione di questo comma.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 7 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, e così sostituito dall'art. 47 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione di quest'ultima modificazione vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014).

Art. 10

Esito delle pronunce

1. I pareri obbligatori del Consiglio delle autonomie locali sono richiamati nelle motivazioni delle deliberazioni della Giunta provinciale.

2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta provinciale, se intende comunque varare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, deve approvare il provvedimento a maggioranza assoluta e deve specificamente motivare il discostamento dal parere del Consiglio delle autonomie locali.

3. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il regolamento interno del Consiglio provinciale prevede le modalità per l'esame del provvedimento.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 7 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

Art. 11

Risorse finanziarie, organizzative e strumentali

1. Le risorse finanziarie che la Provincia assegna annualmente al Consiglio delle autonomie locali sono stabilite nell'ambito dell'intesa per la finanza locale prevista dall'articolo 81 dello Statuto di autonomia.

2. omissis

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 48 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione della disposizione abrogata vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014).

Art. 12

Rimborso delle spese e gettone di presenza

1. Ai componenti del Consiglio delle autonomie locali, della giunta e delle commissioni eventualmente costituite in seno allo stesso può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione, un gettone di presenza determinato dal consiglio medesimo entro i limiti stabiliti dall'ordinamento per i consiglieri dei comuni con popolazione pari a quella della provincia. In caso di partecipazione a più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata in orari anche parzialmente sovrapposti il gettone viene corrisposto una sola volta.

NOTE AL TESTO

Comma così modificato dall'art. 49 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione di questa modificazione vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014).

Art. 13

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri finanziari connessi all'applicazione di questa legge si provvede con le somme previste dal bilancio provinciale per la finanza locale.

Art. 14

Regolamento di esecuzione e disposizioni transitorie

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali a seguito dell'elezione effettuata ai sensi del comma 2, la rappresentanza unitaria dei comuni prevista dall'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), è soppressa e i compiti ad essa demandati dalla vigente legislazione sono svolti dal Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto da questa legge.
5. omissis

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 (per una disposizione transitoria sull'applicazione di questa modificazione vedi l'art. 51 della stessa l.p. n. 12 del 2014) e dall'art. 34 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

omissis

Art. 21
(Interessi per dilazione del pagamento)

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.

omissis